(N. 319)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Bilancio
(PELLA)

e dal Ministro del Tesoro
(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

e col Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'attuazione del noto programma autarchico o per motivi esclusivamente politici o per le contingenze belliche e post-belliche, in rari casi ragioni di vera convenienza economica, sono sorti numerosi organismi (per lo più con figura di enti di diritto pubblico o di società per azioni) direttamente o indirettamente finanziati dallo Stato, destinati ad operare in molti campi dell'attività nazionale.

Soltanto pochi di detti enti, dopo la iniziale provvista dei mezzi finanziari per il funzionamento, hanno potuto acquistare, mediante lo svolgimento di attività redditizie, una sufficiente autonomia economica e finanziaria; la maggioranza, invece, nel discutibile presupposto di perseguire finalità d'interesse nazionale, continua ad attingere i mezzi di esistenza da successivi apporti dello Stato (aumenti di stanziamenti di bilancio ovvero da contributi imposti per legge a determinate categorie di cittadini (tributi delegati).

L'enumerazione degli enti ed organismi che sono sorti senza carattere di necessità economica e finanziaria e che si trovano in condizioni di non poter vivere di vita autonoma sarebbe lunga, anche se puramente indicativa.

Tuttavia per un orientamento idoneo a permettere la formazione di un giudizio basta por mente alle finalità che hanno spesso cagionato l'estensione dell'ingerenza statale nelle varie branche della vita economica ed industriale del Paese.

Così per il perseguimento della politica autarchica si sono costituiti enti e società operanti, ad esempio, nei settori industriale (minerario, cinematografico, trasporti, ecc.) e commerciale; in conseguenza dell'ampliamento della sfera d'influenza politica sono sorti numerosi organismi aventi lo scopo di valorizzare le vecchie colonie, di attrezzare i territori di nuova occupazione, di costituire dei centri economici in paesi non ritenuti soggetti alla sfera d'influenza politica.

Vari enti esistenti potrebbero venire soppressi o perchè la loro esistenza si è rilevata non più necessaria, avuto riguardo alla mutata situazione generale, o perchè economicamente dissestati, o per l'impossibilità di raggiungere i fini per cui erano stati creati, o perchè costituiti per assolvere compiti di carattere contingente connessi con la situazione determinatasi nel periodo bellico o nel dopo guerra, o perchè svolgono attività affini a quelle di enti similari meglio organizzati e più idonei a raggiungere i fini istituzionali e nei quali potrebbero essere incorporati, o, infine, per manifestata opportunità di lasciare all'iniziativa privata determinati compiti.

Da tante parti si è invocata l'eliminazione degli enti parassiti e di quelli sorti con la bardatura di guerra o derivati da concezioni ormai superate e talvolta non sono mancate iniziative intese a procedere in tal senso; purtroppo, l'azione svolta in questo campo, non avendo trovato adeguata comprensione ha finito per arenarsi.

Non può non riconoscersi in proposito che l'esistenza di tanto numerosi organismi rechi oneri non indifferenti al bilancio statale chiamato a sopprimere alle necessità economiche e finanziarie di essi, senza che l'Amministrazione pubblica abbia possibilità di svolgere efficacemente l'opportuna azione per condurre la vita economica di essi su un piano di redditività e che in qualche caso essa produca anche grave perturbazione nell'espletamento dell'attività dello Stato.

Si aggiunga che l'attività di tali organismi interferisce in modo discordante tanto con l'opera che l'Amministrazione svolge a tutela dei settori economici nei quali essi agiscono, quanto nell'attività dei privati organismi operanti nello stesso campo.

Anche le liquidazioni che si sono potute disporre non hanno portato ai risultati attesi: in ogni caso hanno avuto durata eccessiva, per resistenza dei liquidatori e del personale dipendente. Di conseguenza si è sovente verificata la consumazione del patrimonio attivo esistente all'inizio della liquidazione, ovvero si è addirittura manifestata la necessità di interventi finanziari dello Stato per coprire il *deficit* manifestatosi nel corso della troppo prolungata liquidazione.

Appare ovvia la conclusione che s'impone la necessità di dare alla materia un assetto consono ad esigenze ormai inderogabili.

A tal uopo il Ministero del tesoro nell'intento di avviare a soluzione il problema, ha provveduto, dopo ponderato esame dei molteplici aspetti della questione, alla formulazione dell'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene stabilito la norma con la quale è data facoltà al Governo della Repubblica di sopprimere e porre in liquidazione gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, dei quali non sia più riconosciuta necessaria l'esistenza in base ai criteri di cui innanzi è cenno.

Per conseguire l'auspicata celerità delle varie operazioni, è necessario che la liquidazione, sia degli enti che delle società, venga effettuata sotto il controllo di un solo Ministero.

In proposito è da tener presente che la liquidazione è atto di natura economico-finanziaria (realizzazione dello attivo ed estinzione del passivo) inoltre, è da considerare che salvo rari casi in cui è già stabilita la destinazione del residuo attivo delle liquidazioni, il residuo stesso va devoluto allo Stato, donde lo stretto e preponderante interesse del Tesoro di curare la liquidazione dall'inizio fino al termine.

Per tali ragioni è previsto che l'Amministrazione preposta allo svolgimento ed al controllo delle operazioni di liquidazione debba essere il Ministero del tesoro, presso il quale, a tal fine, si prevede la costituzione, secondo le necessità, di uno o più Uffici liquidazioni cui sono affidate le liquidazioni disposte.

Per quanto concerne le società il Ministro del tesoro promuove nelle consuete forme previste dal Codice civile la deliberazione dell'assemblea straordinaria intesa a porre in liquidazione le società.

Notasi che non si è ritenuto di fissare particolari disposizioni per la liquidazione delle società in quanto per esse si seguiranno le norme dettate dal Codice civile (articoli 2442, 2450 e 2457), con la sola innovazione che l'azione dei liquidatori si svolgerà sotto il controllo dell'Ufficio liquidazioni e che la loro nomina, promossa dal Ministero del tesoro, sarà effettuata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Non sembra opportuno proporre altre modificazioni alle norme vigenti, considerando che il Codice civile assoggetta le società di proprietà dello Stato alle stesse norme stabilite per le società appartenenti a privati, con la sola eccezione della facoltà concessa allo Stato di nominare uno o più amministratori o sindaci anche all'infuori dell'assemblea (articoli 2458 del Codice civile).

Con l'articolo 2 viene stabilita l'avocazione al Tesoro delle liquidazioni di enti iniziate precedentemente all'entrata in vigore della legge in esame ed ancora in corso di svolgimento e vengono fissate le modalità relative alla consegna dei beni da parte dei precedenti liquidatori, mentre con l'articolo 3 vengono fissate le norme inerenti alle stesse modalità relativamente agli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Tesoro.

Gli articoli 4 e 5 dànno facoltà al Tesoro di disporre la nomina di un liquidatore nei casi in cui per vari motivi non sia ritenuta opportuna l'assunzione diretta della liquidazione, e di fissare un termine per la chiusura delle liquidazioni, trascorso il quale potrebbe essere stabilita anche l'assunzione diretta delle liquidazioni.

Con l'articolo 6 vengono dettate norme per il ripianamento delle liquidazioni deficitarie mediante prelevamenti dal fondo costituito con gli avanzi delle liquidazioni attive depositati presso la Tesoreria centrale.

Viene, inoltre, stabilito per i casi in cui il Tesoro non ritenga conveniente l'intervento finanziario di far luogo alla liquidazione coatta-amministrativa.

Atteso poi che la liquidazione degli enti in discorso è affidata ad un organo dello Stato viene a mancare la necessità di conservare i collegi di sindaci o di revisori che perciò cesseranno di funzionare all'atto dell'assunzione delle liquidazioni da parte del Tesoro, con la facoltà del Tesoro stesso di avvalersi dell'opera di taluno o di tutti i membri dei predetti collegi in casi particolari, in considerazione della conoscenza della gestione degli enti acquisita precedentemente (articolo 7).

Con gli articoli 8 e 9 vengono fissate norme per il riconoscimento dei crediti agli aventi diritto.

Allo scopo di conferire snellezza alle operazioni di liquidazione ed evitare aggravi di spese disposta la rinunzia alle partite creditorie e l'annullamento di quelle debitorie di importo non superiore a lire 500.

Trattasi di una disposizione d'ordine pratico per la quale possono riscontrarsi anche vari precedenti.

Sempre allo scopo di dare sollecito corso alle operazioni liquidatorie viene stabilita all'articolo 10 una deroga all'osservanza delle norme relative all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità dello Stato per gli atti di gestione compiuti dall'Ufficio liquidazioni ed in particolare per le transazioni, determinazioni di prezzo e procedura di alienazioni di beni patrimoniali, inoltre per la riscossione dei crediti viene stabilito anche il ricorso alla procedura coattiva.

Con l'articolo 11 in considerazione del fatto che le gestioni liquidatorie sono condotte da un organo statale si stabilisce il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato per le vertenze relative alle liquidazioni.

Atteso poi che gli enti cessano di esistere solo all'atto della chiusura della liquidazione e considerato che l'Ufficio liquidazioni sostituisce il liquidatore, con lo stesso articolo viene conferita al funzionario preposto a detto Ufficio la rappresentanza degli enti messi in liquidazione con facoltà di delega totale o parziale delle proprie attribuzioni a funzionari dello stesso ufficio.

Con l'articolo 12 vengono stabilite le norme relative al licenziamento ed al trattamento economico di liquidazione del personale degli enti in discorso, facendo salva l'applicazione di particolari disposizioni legislative preesistenti.

Con gli articoli 13 e 14 vengono fissate norme per la istituzione e per il funzionamento di una speciale Commissione, prevalentemente composta da magistrati, a carattere consultivo, incaricata di dare parere sulle questioni e sulle controversie che possono sorgere nel corso delle liquidazioni.

Con l'articolo 15 vengono fissate le norme relative alla chiusura delle gestioni liquidatorie, all'approvazione ed alla pubblicazione dei relativi bilanci.

Infine con l'articolo 16 viene prevista la devoluzione allo Stato degli avanzi delle liquidazioni degli enti contemplati nel presente disegno di legge, lasciandosi la possibilità di prevalere le somme occorrenti per la copertura di disavanzi di gestioni liquidatorie deficitarie.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi siano cessati o non siano conformi al nuovo ordinamento giuridico economico e sociale dello Stato, o che si trovino in condizioni di grave dissesto, saranno soppressi e posti in liquidazione, con le modalità stabilite dalla presente legge, ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti in applicazione del precedente comma sono emanati dal Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Alle operazioni di liquidazione provvede, in base alle norme della presente legge, il Ministero del tesoro a mezzo di uno o più Uffici di liquidazione.

Per la messa in liquidazione delle Società di cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso e che si trovino nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro promuove la deliberazione dell'Assemblea straordinaria nelle forme previste dal Codice civile. La liquidazione stessa si svolge secondo le norme contenute nel Codice predetto.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro può, con propri provvedimenti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avocare a sè le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data,

consegnano al competente Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività patrimoniali esistenti, con gli inventari e il rendiconto della loro gestione.

Art. 3.

Per gli enti posti in liquidazione ai sensi del primo comma dell'articolo 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di apposito inventario i beni compresi nella liquidazione nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente; riceve dagli amministratori e dai liquidatori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione.

Art. 4.

Quando non ritenga di assumere direttamente le liquidazioni di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro dispone, o promuove la nomina di un Commissario liquidatore.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione di enti, per i quali non intenda avocare la procedura di liquidazione ai sensi della presente legge.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti il Ministero del tesoro, con successivo provvedimento dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità cui era anteriormente soggetta.

Art. 6.

Per le liquidazioni deficitarie, il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 13, può stabilire interventi finanziari mediante prelevamenti sul fondo di cui all'articolo 16 della presente legge.

Ove non venga disposto nei sensi suindicati si fa luogo alla liquidazione coatta-amministrativa. Detta procedura può essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.

Art. 7.

La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministero del tesoro.

I Collegi dei sindaci e revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministero del tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

Nei casi previsti dal precedente articolo 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico nel termine stabilito per la cessazione delle funzioni del liquidatore.

Ove sia ritenuto utile ai fini della liquidazione, il Ministero del tesoro può valersi di particolari prestazioni di tutti o di taluno i componenti i Collegi.

Art. 8.

Gli aventi diritto nei confronti delle gestioni di liquidazione assunte dal Ministero del tesoro debbono presentare al Ministero stesso — Ufficio liquidazioni — le proprie domande di crediti, rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2.

Le domande presentate nei termini prescritti, alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge forma l'elenco dei crediti

ammessi o respinti, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio esistente, e dà comunicazione delle decisioni adottate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I creditori ed i terzi interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione delle decisioni, proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamenti di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le lire 500.

Art. 10.

Il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

Per le vertenze relative alle liquidazioni assunte, il Ministero del tesoro si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

La rappresentanza anche in giudizio della gestione di liquidazione spetta al funzionario preposto al competente Ufficio liquidazioni, che può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni a funzionari dello stesso Ufficio.

Art. 12.

Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'articolo 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione, cessa dalla stessa data.

Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

Il personale suddetto è licenziato qualora non vi ostino speciali disposizioni legislative; ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano l'attività degli enti di provenienza, maggiorato dell'importo di tre mensilità della retribuzione complessiva percepita.

Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano, all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

Art. 13.

È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione composta da:

un magistrato dell'ordine giudiziario;
un magistrato del Consiglio di Stato;
un magistrato della Corte dei Conti;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
tre funzionari del Ministero del tesoro.

Presidente della Commissione è il magistrato di grado più elevato, non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, Consigliere di Stato o della Corte dei conti. In caso di parità di grado, assume le funzioni di Presidente il più anziano.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro, coadiuvato da personale di segreteria, nella entità numerica da stabilirsi, in relazione alle necessità, con decreto del Ministro del tesoro.

In riferimento ai singoli argomenti trattati, partecipano ai lavori della Commissione il funzionario o i funzionari delle Amministrazioni competenti per materia, di volta in volta richiesti dal Presidente.

Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro del tesoro ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e dell'Ufficio di segreteria, secondo i criteri informatori della legislazione vigente sulla materia e tenuto conto della importanza delle gestioni. I compensi suddetti graveranno sui bilanci delle liquidazioni.

Art. 14.

Alla Commissione di cui al precedente articolo compete di dare parere:

a) sulle questioni insorgenti nell'applicazione delle norme della presente legge;

b) sulle controversie eventualmente insorgenti nel corso delle liquidazioni;

c) sulle proposte di transazioni concernenti le liquidazioni;

d) sui bilanci di chiusura delle liquidazioni ai sensi dell'articolo 15 della presente legge;

e) sull'eventuale assegnazione di fondi per il ripianamento di liquidazioni deficitarie;

f) su quant'altro il Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — ritenga di sottoporre al suo esame per l'applicazione e per le finalità della presente legge.

Le adunanze della Commissione sono valide quando siano presenti almeno quattro membri e semprechè vi partecipi un rappresentante del Ministero del tesoro.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 15.

Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministero del tesoro — Ufficio liquidazioni — il Ministro del tesoro al termine delle relative operazioni dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

Il decreto, insieme con il bilancio, la relazione illustrativa e il parere di cui all'articolo 14, lettera *d*) è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto ed il bilancio sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento proporzionale del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

Art. 16.

Gli avanzi delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi, allo Stato.

Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria, dal quale potranno essere eseguiti prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie.